



“Tempi di guida” e “Orario di lavoro”: le ispezioni nell’autotrasporto

a cura di Raffaele Covino – Avvocato e Funzionario della DPL Modena*

Le ispezioni del lavoro nelle aziende di autotrasporto portano, per i Funzionari incaricati, all'accertamento dei tempi di guida e di lavoro disciplinati dal Regolamento CE n.561/06, che riguarda i tempi di guida, e dal D.Lgs. n.234/07, che riguarda l'orario di lavoro. Le due normative, pur sovrapponendosi, vanno combinate e coordinate per definire i limiti alla durata del lavoro dell'autista: infatti, le sanzioni previste dall'art.9 del D.Lgs. n.234/07 vanno ad aggiungersi, e quindi non a sostituire, le ipotesi illecite previste dal Regolamento CE n.561/06 e i relativi precetti previsti dal D.Lgs. n.285/92 (Codice della Strada) per le violazioni del Reg. n.561/06.

Di seguito una disamina delle discipline citate e delle principali sanzioni applicate.

Ambito di applicazione del Regolamento CE n.561/06 del 15 marzo 2006

È l'articolo 1 del Regolamento CE n.561/06 a definire l'ambito di applicazione del regolamento stesso, cioè periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il regolamento in esame mira, inoltre, a ottimizzare l'applicazione da parte degli Stati membri della normativa di tutela del settore dei trasporti su strada, nonché il sistema di controlli statali e comunitari. Ai sensi dell'art.2 del Reg. CE n.561/06 le norme in esso contenute trovano applicazione al trasporto su strada di merci (effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate) e di passeggeri (effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente)²².

Sfera di applicazione del D.Lgs. n.234/07

Il D.Lgs. 19 novembre 2007 n.234 (pubblicato sulla G.U. n.292 del 17 novembre 2007), entrato in vigore il 1° gennaio 2008, in attuazione della Direttiva 2002/15/CE, **ha stabilito l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, ponendosi altresì l'obiettivo di uniformare la materia su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del ruolo dell'autonomia contrattuale.** La disciplina in esame completa, inoltre, quanto già stabilito in tema di periodi di guida, d'interruzioni e riposi dal Regolamento CE n.561 del 15 marzo 2006.

Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n.234/07 le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti si applicano, rispettivamente:

* Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

²² Il Regolamento CE n.561 del 15 marzo 2006 si applica al trasporto su strada: a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.



dal 1° gennaio 2008

per i lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada (co.1), contemplate dal Regolamento CE n.561/06 del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada in vigore dall'11 aprile 2007, oppure, in difetto, dall'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (Aetr). Ai sensi del Decreto in esame, s'intende poi per lavoratore mobile *"un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi"*;



dal 23 marzo 2009

per gli autotrasportatori autonomi (co.2). Secondo quanto disposto dal successivo art.3, lett.e), del D.Lgs. n.234/07, deve intendersi tale una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto. Inoltre, per poter rientrare in tale categoria, l'autotrasportatore deve essere abilitato a lavorare per conto proprio, non deve essere legato con un contratto di lavoro subordinato o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, deve essere libero di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati, o di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti.

Definizioni terminologiche

L'art.3 del D.Lgs. n.234/07, oltre alla definizione di lavoratore mobile e lavoratore autonomo prima viste, sulla base anche di quanto stabilito dalla Direttiva 2002/15/CE, ad eccezione delle terminologie dei tempi di inattività e dei contratti collettivi di lavoro, chiarisce il significato di alcuni termini ai fini dell'applicazione del provvedimento legislativo in esame. Si riportano di seguito le più rilevanti.

ORARIO DI LAVORO

Viene definito orario di lavoro *"ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività"*.

Tale definizione ricomprende:

- 1 il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto.** Queste vengono ricondotte alle seguenti operazioni:
 - la guida;
 - il carico e lo scarico;
 - la supervisione della salita o discesa dei passeggeri dal veicolo;
 - la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo;
 - ogni altra operazione volta garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o di adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al

trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;

- 2 i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare periodi di attesa per carico o scarico, qualora non sia determinata in anticipo la loro probabile durata²³.

Non rientrano nell'orario di lavoro le interruzioni della guida (art.7 Regolamento CE n.561/06), i riposi intermedi, i periodi di riposo e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità. Questi ultimi sono i periodi durante i quali il lavoratore mobile, pur non essendo obbligato a rimanere sul posto di lavoro, deve essere pronto a rispondere ad eventuali chiamate. Si tratta, ad esempio, dei periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo a bordo di una nave traghetto o di un treno, o ancora, i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti ai divieti di circolazione. Nel caso di lavoratori mobili che guidano in squadre, rientra nell'ambito dei periodi di disponibilità il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo. Si precisa, inoltre, che questi periodi, per essere considerati tali, anche in riferimento alla loro probabile durata, devono essere comunicati prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le disposizioni generali negoziate tra le parti sociali²⁴.

In tema di orario di lavoro il concetto di **settimana** comprende il periodo fra le ore 00:00 del lunedì e le ore 24:00 della domenica. Viene definita, invece, **notte** un periodo di almeno 4 ore consecutive tra le 00:00 e le ore 07:00.

POSTO DI LAVORO

Per posto di lavoro s'intende:

- ➔ il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno allo stabilimento principale dell'impresa;
- ➔ il veicolo usato dal lavoratore per lo svolgimento delle sue mansioni;
- ➔ qualsiasi altro luogo in cui si svolgono attività connesse all'esecuzione del trasporto²⁵.

Rapporti fra D.Lgs. n.234/07 e D.Lgs. n.66/03

Prima di esaminare le disposizioni che regolano i tempi di lavoro dei dipendenti nel settore dell'autotrasporto, e il regime sanzionatorio previsto, è opportuno delineare la relazione, e l'innesto, che intercorre tra le norme contenute nel D.Lgs. n.234/07 e quelle contenute nel D.Lgs. n.66/03 in materia di orario di lavoro.

Si rammenta, preliminarmente, che il D.Lgs. n.66/03 (concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro), si applica **in tutti i settori di attività: pubblici e privati. Eccezioni** a tale ambito di operatività si rinvergono all'art.2 del medesimo decreto e sono riconducibili alla **gente di mare** di cui alla direttiva 1999/63/CE, al **personale di volo nell'aviazione civile** di cui alla direttiva 2000/79/CE ed ai **lavoratori mobili** per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.

La definizione di "*lavoratori mobili*" è contenuta nel D.Lgs. n.66/03 all'art.1, co.2, lett.h) – così come novellato dal D.L. n.112/08 (conv. L. n.133/08) – specificando che si tratta di

²³ D.Lgs. 19 novembre 2007 n.234, art.3, co.1, lett.a), punti nn.1 e 2.

²⁴ D.Lgs. 19 novembre 2007 n.234, art.3, co.1, lett.b), punto n.1.

²⁵ D.Lgs. 19 novembre 2007 n.234, art.3, co.1, lett.c), punti nn.1, 2 e 3.

“qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi”. L'ultimo inciso, aggiunto dal D.L. n.112/08 anche al testo dell'art.2 del D.Lgs. n.66/03, consente di superare l'orientamento espresso dal Ministero del Lavoro con risposta ad interpello del 9 novembre 2006 secondo cui, per l'applicazione della disciplina relativa all'autotrasporto, si doveva *“fare riferimento al settore di attività dell'azienda, e non all'attività svolta dai singoli lavoratori, ancorché mobili”*.



Alla luce di tale modifica si ritiene che oggi il D.Lgs. n.234/07 sia applicabile a tutti i lavoratori di aziende che svolgono autotrasporto di persone o merci, purché effettuino spostamenti (ed escludendo, quindi, il personale addetto esclusivamente a mansioni di tipo amministrativo) e, naturalmente, purché le attività rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE n.561/06. Ciò in quanto l'effettiva applicazione dello stesso decreto deriva non già dall'attività espletata dall'impresa, ma dalle concrete attività esercitate dai lavoratori mobili ed espressamente indicate nella normativa comunitaria ivi recepita. Per tutte le attività non contemplate soccorre invece la disciplina dettata dal D.Lgs. n.66/03²⁶.

A tali lavoratori, inoltre, non si applica, ai sensi dell'art.17, co.6, D.Lgs. n.66/03, *“nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”* la disciplina degli artt.7 (riposo giornaliero), 8 (pause), 9 (riposi settimanali) e 13 (durata del lavoro notturno) contenute nel medesimo decreto.

Problemi di applicazione ed interpretazione delle normative in esame potrebbero sorgere nel caso in cui un dipendente di impresa di autotrasporto svolga attività differente nell'arco della stessa giornata o della stessa settimana, ovvero un tipo di attività che rientra, in alcuni casi, nel campo di applicazione della disciplina speciale del D.Lgs. n.234/07, in altri, in quello del D.Lgs. n.66/03. Non essendo possibile l'applicazione simultanea di entrambe le discipline, il Ministero del Lavoro, con interpello n.27/09, ha previsto che sarà cura del datore di lavoro applicare, in via alternativa, la disciplina contenute nel D.Lgs. n.66/03 o nel D.Lgs. n.234/07, verificando se il lavoratore svolga *“normalmente”* e *“prevalentemente”* un'attività compresa nel campo di applicazione dell'uno o dell'altro decreto. Peraltro, nelle ipotesi in cui risulti particolarmente difficile individuare le *“attività prevalenti”* si ritiene, secondo un principio di cautela, che vada applicata la disciplina di maggior tutela per il lavoratore.

DISCIPLINA “TEMPI GUIDA” PREVISTA DAL REGOLAMENTO CE N.561/06



LIMITI AL LAVORO GIORNALIERO E SETTIMANALE

Conformemente a quanto normativamente previsto all'art.6 del Regolamento Ce n.561/06, il periodo di guida giornaliero non può superare le nove ore, ovvero può essere esteso fino a 10 ore, ma non più di due volte nell'arco della settimana.

Il periodo di guida settimanale, invece, non deve superare le 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla Direttiva 2002/15/CE, e cioè 60 ore (art.4, D.Lgs. n.234/07). Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

²⁶ Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.27 del 20 marzo 2009.



Pertanto, alla luce di quanto sopra, il **limite giornaliero** di durata per chi guida è 9 ore al giorno, e al massimo 10 ore per 2 volte alla settimana. Il **limite settimanale** è di 56 ore, e non più di 60, o comunque, nell'arco di due settimane, non più di 90 ore.

→ RIPOSI INTERMEDI

Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, l'autista deve fermarsi per almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo (art.7). Tale interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni devono comunque essere intercalate nel periodo di 4 ore e mezza.



Da ciò ne consegue che un lavoratore ben può guidare per 2 ore e poi fermarsi per 15 minuti, riprendere a guidare e rifermarsi dopo altre 2 ore e mezza per 30 minuti, oppure guidare 4 ore e mezza e poi fermarsi per 45 minuti.

→ RIPOSI GIORNALIERI

In riferimento ai riposi giornalieri, il Regolamento stabilisce che nell'istante in cui il conducente prende in consegna il veicolo deve godere di un periodo di riposo giornaliero pari ad 11 ore.

Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di **almeno 9 ore ma inferiore a 11**, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto. **Non si possono effettuare più di tre periodi di riposo giornalieri nell'arco della stessa settimana.**

In caso di multipresenza, cioè quando a bordo del veicolo sono presenti almeno due conducenti, i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale (art.8, par.5).

→ RIPOSI SETTIMANALI

L'art.8 del Regolamento in esame prevede che, nel corso di due settimane consecutive, i conducenti devono effettuare almeno due periodi di riposo settimanale (pari a 45 ore), oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.

La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale deve essere usufruito nei periodi di guida giornaliera decorrenti dal precedente periodo di riposo settimanale.

In **trasferta** il periodo di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

Violazioni al Regolamento CE n.561/06 del 15 marzo 2006, concernente l'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica il Reg. CEE n.3821/85 Regolamento Ce n.2135/98, ed abroga il Reg. CEE n.3820/85:

Articolo	Violazione a carico del datore di lavoro	Sanzione
<p>Art.6, par.1, co.1 e 2, Reg. n.561/06</p>	<p>Per aver fatto superare il periodo di guida di 9 ore giornaliere, calcolate tra due periodi di riposo giornaliero (o tra un periodo di riposo giornaliero ed un periodo di riposo settimanale) (È ammessa la prestazione di 10 ore per due volte in una settimana)</p>	
<p>Art.8, par.6, Reg. n.561/06</p>	<p>Per non aver concesso il periodo di riposo settimanale di 45 ore consecutive, dopo sei periodi di guida giornalieri; (Nell'arco di 2 settimane può essere concesso un riposo settimanale regolare, 45 ore, ed uno ridotto, 24 ore; la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva)</p>	
<p>Art.6, par.2 e 3, Reg.561/06</p>	<p>Per aver fatto eseguire il periodo complessivo di guida settimanale superiore alle 56 ore ovvero in un periodo di due settimane aver fatto eseguire 90 ore di guida</p>	
<p>Art.7, par.1 e 2, Reg.561/06</p>	<p>Per non aver fatto osservare, dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, un'interruzione di almeno 45 minuti, né, in alternativa, aver provveduto a far sostituire la predetta interruzione da un'interruzione di almeno 15 minuti ed una successiva di almeno 30 minuti intercalate nel periodo di guida</p>	
<p>Art.8, par.2, 3 e 4, Reg.561/06</p>	<p>Per non aver concesso, nell'arco delle 24 ore, un periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive (le 11 ore consecutive possono essere ridotte a 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana; in alternativa due periodi di riposo, il primo di 3 ore ininterrotte e il secondo di almeno 9 ore consecutive)</p>	<p>Sanzione amministrativa da € 78,00 a € 311,00 che, ridotto ai sensi dell'art.202 del D.Lgs. n.285/92, è pari a € 78,00 per ogni giornata lavorativa e per ciascun dipendente cui si riferisce la singola violazione (art.174, co.9, D.Lgs. n.285/92)</p>



Nel caso di violazioni dei precetti normativi appena visti (inerenti al superamento dei limiti al lavoro giornaliero e settimanale, al mancato rispetto dei riposi intermedi, giornalieri e settimanali) la sanzione amministrativa, unica nell'importo, è stabilita dall'art.174, co.9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nell'importo da € 78,00 a € 311,00 (le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al decreto del Ministero della Giustizia 17 dicembre 2008 - G.U. 30 dicembre 2008, n.303) che, ridotto ai sensi dell'art.202 del D.Lgs. n.285/92, è pari a € 78,00 per ogni giornata lavorativa e per ciascun dipendente cui si riferisce la singola violazione.

Inoltre, anche il conducente del veicolo che supera i periodi di guida prescritti, ex art.174, co.4 del Codice della Strada, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 599,00 (le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al decreto del Ministero della Giustizia 17 dicembre 2008, G.U. 30 dicembre 2008, n.303) che, ridotta ai sensi dell'art.202 del D.Lgs. n.285/92, è pari a € 150,00 per ciascuna infrazione commessa.

Ai sensi dell'art.174, co.8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, per le violazioni appena esaminate l'impresa, da cui dipende il lavoratore, è obbligata in solido con l'autore della violazione stessa al pagamento della somma dovuta.

Avverso i verbali degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art.203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, il trasgressore, nel termine di **sessanta giorni** dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, può proporre ricorso al Prefetto competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione da presentarsi, nel caso di Processo verbale/contestazione redatto dagli Organi Ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro che ha emesso l'atto.

Ai sensi dell'art.204-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (aggiunto dall'art.1-septies della L. n.214 del 1° agosto 2003) in alternativa al ricorso di cui all'art.203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati dall'art.196 possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione.

LE SANZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI GUIDA: IL RICORSO

Ricorso amministrativo

Il ricorso amministrativo può essere presentato al Prefetto competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel caso di Processo verbale/contestazione redatto dagli Organi Ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro che ha emesso l'atto



Ricorso giudiziario

In alternativa il trasgressore o gli altri soggetti indicati dall'art.196 possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione



Entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione

→ DURATA MASSIMA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

La **durata media** della settimana lavorativa non può superare la 48 ore; la **durata massima** può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 4 mesi la durata media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore. Pertanto, una settimana lavorativa può prevedere un impegno massimo del lavoratore fino a 60 ore soltanto a condizione che nell'arco di un periodo pari a quattro mesi la media delle ore lavorate non superi in ogni caso il limite delle 48 ore settimanali.

Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di *ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell'orario di lavoro* e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi²⁷.

Qualora il lavoratore/conducente presti la propria attività lavorativa per conto di più datori di lavoro, la durata della prestazione lavorativa è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate.



A tal fine il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Incombe, in tal caso, in capo al lavoratore mobile fornire tali informazioni per iscritto.

→ RIPOSI INTERMEDI

Salvo quanto previsto dal regolamento CE n.561/06 (*vedi infra*), le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto non possono lavorare in nessun caso più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti, se il totale delle ore di lavoro è compreso fra le sei e nove ore, di almeno 45 minuti se supera le nove ore. I riposi intermedi, in generale, possono essere suddivisi in periodi non inferiori 15 minuti ciascuno.

→ LAVORO NOTTURNO

Nel caso di lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore nell'arco delle 24 ore.

→ INFORMAZIONI

I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali.

→ REGISTRAZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO SVOLTO DAI LAVORATORI MOBILI

Riguardo alle registrazioni dell'orario di lavoro svolto dai lavoratori mobili dell'autotrasporto e all'istituzione del previgente Registro dell'orario di lavoro (art.8, D.Lgs. n.234/07), necessita fare riferimento alla nota prot. n.4103 del 19 marzo del

²⁷ D.Lgs n.234, art.4, co.2.

Ministero del Lavoro, con la quale si era precisato che per la tenuta di tale registro *“in considerazione della evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile, attesa la distribuzione multi periodale dell’orario da parte dei CCNL di settore, appare possibile procedere ad una mensilizzazione delle registrazioni che evidenzino le complessive ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate. Ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, potrà essere indicata giornalmente la presenza del lavoratore (con annotazione della lettera “p”) e mensilmente il riepilogo dell’orario effettivamente svolto. Tale facoltà è comunque condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi analogici e digitali, ove è possibile ricavare i dati relativi ai tempi di guida giornalmente effettuato dal personale autista”*.

Attualmente, posta la sostituzione del registro dell’orario di lavoro con il Libro Unico del Lavoro avvenuta per effetto delle disposizioni contenute nell’art.40, co.3 del D.L. n.112/08, si può continuare ad applicare la medesima disciplina dettata dalla nota sopra citata in ordine alla modalità della registrazione dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili dell’autotrasporto. Nulla osta, infatti, a che la stessa avvenga con la sola annotazione della presenza giornaliera a mezzo della causale “P”²⁸. Si potrà risalire ai giorni di lavoro prestati e al numero di ore effettuate incrociando le registrazioni del Libro Unico del Lavoro (con la “P” per la presenza al lavoro) con quelle del cronotachigrafo, analogico o digitale, che riporta l’esatto numero di ore lavorate.

Contestazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n.234/07

Il personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro, una volta rilevate inosservanze alle disposizioni contenute nel Decreto in esame, provvede all’adozione dell’atto di diffida, di cui all’art.13 del D.Lgs. n.124/04, per effetto del quale l’ottemperanza all’ordine impartito dall’Ispettore del Lavoro incaricato consentirà al datore di lavoro di estinguere la procedura sanzionatoria pagando una somma pari al minimo edittale previsto dalla norma²⁹.

Si precisa, tuttavia, che tale procedura di estinzione agevolata non potrà trovare applicazione per la generalità delle violazioni contenute nel D.Lgs. n.234/07, ma soltanto per quelle relative a mancato indennizzo dell’orario di lavoro e omesse informazioni obbligatorie.

Di seguito si riporta uno schema contenente le principali sanzioni.

Violazione	Sanzione
Durata media e massima della settimana lavorativa (FINO AL 10%) Art.4, co.1, D.Lgs. n.234/07	Art.9, co.1, D.Lgs. n.234/07 Sanzione amministrativa da euro 130,00 ad euro 780,00, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione Sanzione ridotta (art.16, L. n.689/81) pari a euro 260,00
Durata media e massima della settimana lavorativa (OLTRE IL 10%) Art.4, co.1, D.Lgs. n.234/07	Art.9, co.1, D.Lgs. n.234/07 Sanzione amministrativa da euro 260,00 ad euro 1.560,00, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione Sanzione ridotta (art.16, L. n.689/81) pari a euro 520,00

²⁸ Interpello Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.63/09.

²⁹ P.Rausei, *Il sistema sanzionatorio “Orario di lavoro nell’autotrasporto”*, in *Diritto & Pratica del Lavoro*, n.5/08.

<p>Riposi intermedi Art.5, D.Lgs. n.234/07</p>	<p>Art.9, co.2, D.Lgs. n.234/07 Sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 300,00 Sanzione ridotta (art.16, L. n.689/81) pari a euro 100,00</p>
<p>Riposi degli apprendisti Art.6, D.Lgs. n.234/07</p>	<p>Art.9, co.3, D.Lgs. n.234/07 Sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00. Sanzione ridotta (art.16, L. n.689/81) pari a euro 210,00</p>
<p>Lavoro notturno: superamento dei limiti Art.7, co.1, D.Lgs. n.234/07</p>	<p>Art.9, co.4, D.Lgs. n.234/07 Sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00 Sanzione ridotta (art.16, L. n.689/81) pari a euro 300,00</p>
<p>Lavoro notturno: mancato indennizzo Art.7, co.2, D.Lgs. n.234/07</p>	<p>Art.9, co.4, D.Lgs. n.234/07 Sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00 Sanzione ridotta (art.16, L. n.689/81) pari a euro 300,00 Diffida obbligatoria (art.13, D.Lgs. n.124/04) pari a euro 300,00</p>
<p>Informazioni obbligatorie Art.8, co.1, D.Lgs. n.234/07</p>	<p>Art.9, co.5, D.Lgs. n.234/07 Sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.250,00 Sanzione ridotta (art.16, L. n.689/81) pari a euro 500,00 Diffida obbligatoria (art.13, D.Lgs. n.124/04) pari a euro 250,00</p>